

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

**PROCEDURA PER IL RICEVIMENTO E LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI
DEL DIRITTO NAZIONALE E DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA
ALL'INTERNO DELL'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA – VERONA
(TUTELA DEL WHISTLEBLOWER)
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24**

Premessa

La L. n. 190/2012, con l'inserimento dell'art. 54-bis nel D.Lgs. 165/2001, ha introdotto la pratica del c.d. *whistleblowing*, prevedendo un regime di tutela per il dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro. La disciplina è stata integrata dal D. L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella L. 11 agosto 2014, n. 114, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", aggiungendo l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) fra i soggetti destinatari delle segnalazioni. La fattispecie è stata poi riscritta con la L. 30 novembre 2017 n. 179, "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", includendo nella disciplina anche il settore privato e rafforzando le misure volte a garantire la tutela del segnalante.

Il 30 marzo del 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 24/2023, attuativo della Direttiva europea (UE) 2019/1937, che ha riscritto la procedura raccogliendo in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute al *whistleblower* sia per il settore pubblico che per quello privato.

La disciplina prevede che ogni Amministrazione attivi "*propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione ... (omissis)...* Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale." (art. 4 del D.Lgs. 24/2023). La gestione del **canale di segnalazione interno** nelle pubbliche Amministrazioni è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il D.Lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che il segnalante possa ricorrere al **canale di segnalazione esterno** all'Amministrazione (art. 6) gestito dall'ANAC nei seguenti casi:

- il canale di segnalazione interno non è presente o non è conforme alla norma;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna, ma non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che ad una segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione);
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'ANAC sono disponibili alla pagina dedicata sul sito istituzionale della stessa: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Infine è tutelato il segnalante che effettua una **divulgazione pubblica** (art. 15) se ricorrono le seguenti condizioni:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna o direttamente esterna a cui non è stato dato riscontro;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.

Restano fermi la possibilità per chiunque di fare denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nonché l'obbligo di denuncia alla stessa dei fatti penalmente rilevanti e delle ipotesi di danno erariale da parte di chi riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

La presente procedura definisce le modalità di ricevimento e di gestione delle segnalazioni relative al *whistleblowing* effettuate tramite il canale interno attivato in Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (di seguito AOUI). Essa è redatta anche sulla base dei principi di carattere generale contenuti nelle Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni rilevate nel proprio contesto lavorativo approvate dall'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023.

1. Ambito soggettivo (Chi può segnalare)

Il *whistleblower* (letteralmente "soffiatore nel fischietto") è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione pubblica di cui abbia avuto conoscenza nell'ambito del proprio contesto di lavoro (articoli 1 e 2 del D.Lgs. 24/2023).

I soggetti, che possono utilizzare il canale interno di segnalazione attivato da AOUI, sono i seguenti:

- dipendenti di AOUI;
- titolari di un rapporto di collaborazione con AOUI;
- lavoratori o collaboratori di fornitori/subfornitori di AOUI;
- liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi che prestano la propria attività presso AOUI;
- specializzandi, tirocinanti o borsisti, retribuiti o non retribuiti, e volontari che prestano la propria attività presso AOUI;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso AOUI;
- ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più le posizioni indicate in precedenza, ma che segnalano violazioni sulla base di informazioni acquisite nel corso del rapporto intercorso;
- soggetti in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali.

2. Ambito oggettivo (Cosa si può segnalare)

Le segnalazioni possono riguardare violazioni intese come comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione e che consistono in:

- illeciti amministrativi;
- illeciti contabili;
- illeciti civili;
- illeciti penali;
- violazione di norme europee, e delle relative norme nazionali di attuazione o recepimento, relativamente ai settori che interessano l'attività di AOUI, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: appalti pubblici; sicurezza e conformità dei prodotti; radioprotezione e sicurezza nucleare; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Possono essere oggetto di segnalazione anche:

- elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni;
- elementi concreti tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni sopra elencate.

Non sono invece comprese:

- le notizie palesemente prive di fondamento;
- le informazioni già totalmente di dominio pubblico;
- le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni (cd. voci di corridoio).

Inoltre non possono essere oggetto di segnalazione secondo la disciplina sul *whistleblowing*:

- le contestazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante attinenti esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro (come, ad es., fatti oggetto di vertenze di lavoro, anche in fase precontenziosa, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica);
- le segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione, come pure quelle previste in altre discipline speciali che regolano il *whistleblowing*;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale.

3. Modalità di segnalazione

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta o in forma orale.

Per le segnalazioni scritte, AOUI si avvale di una piattaforma informatica che, attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante, delle altre persone indicate dalla legge (facilitatore, persona coinvolta ed

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

eventuali altri soggetti menzionati nella segnalazione), del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Il segnalante accede alla piattaforma, con qualsiasi dispositivo digitale, attraverso il link pubblicato nella sezione *"Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione"* del sito internet aziendale e viene guidato nella compilazione di un questionario. Al momento dell'invio riceve un codice che può utilizzare successivamente per verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria e rispondere ad eventuali richieste di integrazione, o eventualmente richiedere il ritiro della segnalazione.

Per le segnalazioni in forma orale è necessario che il segnalante richieda, inviando una mail all'indirizzo segnalazioneilleciti@aovr.veneto.it o tramite telefonata all'Ufficio Trasparenza e Anticorruzione (utilizzando i recapiti indicati nella pubblicazione dedicata al *Whistleblowing* della sezione *"Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione"* del sito internet aziendale), un incontro con il RPCT, che è tenuto a fissare un appuntamento entro un termine ragionevole dalla richiesta. Le dichiarazioni rese in forma orale sono raccolte dal RPCT, anche avvalendosi di un collaboratore designato dallo stesso, in un verbale predisposto secondo il modello allegato alla presente procedura. Il verbale, controfirmato dal segnalante, viene protocollato con protocollo riservato.

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e non rispondono ai requisiti di segnalazione whistleblower. Esse vengono prese in considerazione qualora siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari e sono trattate come segnalazioni ordinarie, relazionando pertanto l'esito dell'istruttoria alla Direzione Strategica, che valuta le azioni da intraprendere.

Se la persona segnalante viene successivamente identificata e subisce ritorsioni, può comunque beneficiare della tutela che il D.Lgs. 24/2023 garantisce a fronte di misure ritorsive, se ne fa comunicazione ad ANAC.

È sempre possibile per il segnalante ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa; in tal caso gli accertamenti già avviati a seguito della segnalazione si arresteranno salvo che si tratti di questioni procedibili d'ufficio.

4. Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire le dovute verifiche dei fatti e di adottare gli eventuali provvedimenti e deve contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione della posizione o funzione svolta nell'Azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti;
- d) il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) le modalità con cui è venuto a conoscenza dei fatti;
- f) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;

- g) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- h) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

5. Gestione della segnalazione

La segnalazione viene presa in carico dal RPCT, che rilascia un avviso di ricevimento al *whistleblower* entro sette giorni dalla data di ricezione attraverso la piattaforma informatica oppure tramite le modalità indicate dal segnalante.

Il RPCT dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione in ogni circostanza e provvede all'istruttoria nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

Per lo svolgimento dell'istruttoria il RPCT può chiedere elementi integrativi e mantenere interlocuzioni con la persona segnalante, anche di persona.

Ove sia necessario coinvolgere negli accertamenti altri soggetti o uffici che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, interni o, se indispensabile, esterni all'Amministrazione, il RPCT non trasmette la segnalazione a tali soggetti, ma solo gli esiti delle verifiche eventualmente condotte, e, se del caso, estratti accuratamente anonimizzati della segnalazione stessa, prestando, in ogni caso, la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante e del segnalato.

Qualora venga costituito un gruppo di lavoro a supporto del RPCT, che possa prendere conoscenza del contenuto delle segnalazioni, i componenti di tale gruppo vengono autorizzati a norma di Legge (art. 2-quaterdecies, D.Lgs. 196 del 2003) e debitamente istruiti in merito al trattamento riservato dei dati personali dei vari soggetti coinvolti nelle segnalazioni medesime.

Qualora, all'esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto segnalato, il RPCT trasmette l'esito dell'accertamento:

- agli organi e alle strutture competenti dell'Azienda affinché adottino gli eventuali provvedimenti e/o le azioni ritenute necessarie, anche a tutela dell'Azienda stessa;
- se del caso, alle Autorità Giudiziarie o altre Autorità amministrative competenti.

Nell'eventuale comunicazione alle Autorità Giudiziarie avrà cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 24/2023; laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione al segnalante.

L'istruttoria si conclude generalmente entro tre mesi dalla presa in carico della segnalazione con l'archiviazione, adeguatamente motivata, o l'inoltro ai soggetti competenti. In entrambi i casi il RPCT comunica al segnalante l'esito dell'istruttoria.

L'eventuale segnalazione, presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, in cui il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione o da suoi comportamenti concludenti, deve essere trasmessa dal ricevente al RPCT, entro sette giorni dal suo ricevimento, fornendo contestuale notizia della trasmissione al segnalante stesso e garantendo le tutele della riservatezza in conformità al D.Lgs. 24/2023. Successivamente il RPCT invita il segnalante ad effettuare la segnalazione utilizzando i canali previsti.

6. Tutela della riservatezza e protezione dei dati personali

A. Tutela della riservatezza del segnalante

Il D.Lgs. 24/2023 impone all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di *whistleblowing* di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; ciò anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive che potrebbero essere adottate a seguito di tale segnalazione.

La riservatezza, oltre che all'identità del segnalante, viene garantita anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

In più, in due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a detta segnalazione, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Corollari dell'obbligo di riservatezza sono:

- a) la sottrazione della segnalazione e della documentazione ad essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013;
- b) le limitazioni ai diritti degli interessati riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali (art. 2-undecies, comma 1, lett. f), D.Lgs. 196/2003);
- c) la necessità di garantire la riservatezza durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
- d) la previsione di adeguate procedure per il trattamento delle segnalazioni anche mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse, che consentano di tutelare e mantenere riservata l'identità del segnalante, il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione, anche con il ricorso a strumenti di crittografia;
- e) la necessità di garantire la riservatezza anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite dall'Amministrazione in conformità al decreto, o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente al trattamento della stessa, a cui la segnalazione va trasmessa senza ritardo.

B. Tutela della riservatezza del segnalato e di altre persone

Il decreto prevede espressamente che la tutela dell'identità sia garantita anche alla persona fisica segnalata (c.d. persona coinvolta). Pertanto, il titolare del trattamento

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

dovrà adottare particolari cautele al fine di evitare la indebita circolazione di informazioni personali, non solo verso l'esterno, ma anche all'interno degli uffici dell'Amministrazione in capo a soggetti non autorizzati al trattamento di tali dati.

Pertanto, l'art. 12, co. 9, del D.Lgs. 24/2023 ha riconosciuto che il soggetto segnalato possa essere sentito ovvero, dietro sua richiesta, venga sentito, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La normativa non riconosce però al segnalato il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda; infatti, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge al comma 5 dell'art. 12 (contestazione fondata in tutto o in parte sulla segnalazione; conoscenza dell'identità del segnalante indispensabile per la difesa; consenso espresso del segnalante), non è necessario che il segnalato venga a conoscenza della circostanza che l'accertamento ha avuto origine da una segnalazione.

Il legislatore ha poi ritenuto di garantire la riservatezza:

- al facilitatore, cioè la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza;
- a persone diverse dal segnalato, ma comunque implicate in quanto menzionate nella segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni).

La riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

AOUI, nel rispetto delle previsioni del decreto, garantisce la riservatezza delle persone sopra indicate, compreso il segnalante:

- i. utilizzando una piattaforma informatica per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni che, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, garantisce la riservatezza dell'identità delle persone interessate dalla segnalazione, oltre che dei contenuti della segnalazione stessa e della documentazione a essa eventualmente allegata;
- ii. utilizzando il protocollo riservato per le segnalazioni acquisite in forma orale e trasferite su verbale controfirmato dal segnalante;
- iii. istruendo al rispetto della riservatezza, e più in generale della protezione dei dati personali, tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel trattamento delle segnalazioni, in particolare su come comportarsi per garantire la riservatezza della segnalazione e la sua sollecita trasmissione all'RPCT (nel caso di segnalazione effettuata con modalità diversa dalla piattaforma informatica predisposta dall'Azienda, magari con comunicazione inviata al superiore gerarchico).

C. Protezione dei dati personali

L'acquisizione e gestione delle segnalazioni dà luogo a trattamenti di dati personali, anche appartenenti a particolari categorie di dati o relativi a condanne penali e reati, eventualmente contenuti nella segnalazione e in atti e documenti ad essa allegati, riferiti a specifici interessati (in particolare, i segnalanti o le persone indicate come possibili responsabili delle condotte illecite o quelle a vario titolo coinvolte nelle vicende segnalate).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Ne deriva che, nel definire il modello interno di gestione delle segnalazioni, AOUI, in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a rispettare non solo le disposizioni di settore che costituiscono la base giuridica dei relativi trattamenti di dati personali, ma anche i principi in materia di protezione dei dati (artt. 5, 24, 25 e 32 del Regolamento UE 2016/679), tenuto conto anche delle osservazioni presentate al riguardo dal responsabile della protezione dei dati (RPD).

Sulla base di quanto sopra, AOUI si impegna a:

- trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni;
- garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati; i dati personali che, all'esito di una valutazione discrezionale del RPCT, manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente attraverso la piattaforma informatica, sono cancellati senza indugio, invitando il segnalante a compilare una nuova segnalazione priva di tali dati;
- assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; a tal fine, vengono adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione; nel caso la segnalazione sia effettuata tramite piattaforma informatica, la modifica potrà avvenire con la cancellazione della segnalazione errata e la compilazione di una nuova;
- designare l'RPCT quale delegato di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali nell'ambito della procedura di whistleblowing;
- istruire, e debitamente autorizzare tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nel trattamento della segnalazione;
- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, salva la necessità di conservarli per un tempo più lungo per motivate esigenze (ad es., pendenza di procedimenti in altra sede, che esige la conservazione della segnalazione fino alla loro definizione);
- effettuare il trattamento in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali; le misure di sicurezza adottate vengono periodicamente riesaminate e aggiornate;
- effettuare, nella fase di progettazione del canale di segnalazione e dunque prima dell'inizio del trattamento, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- rendere *ex ante* ai possibili interessati (ad es., segnalanti, segnalati, persone interessate dalla segnalazione, facilitatori, ecc.) un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la sua pubblicazione sul sito web aziendale;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento, integrandolo con le informazioni connesse a quelle di acquisizione e gestione delle segnalazioni;

- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione, anche nel caso di accesso al canale esterno di segnalazione tramite rete dati interna;
- garantire, ove possibile, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione.

7. Protezione dalle ritorsioni e misure di sostegno

Il *whistleblower* non può subire alcuna ritorsione, anche solo tentata o minacciata.

Si intende con ritorsione qualsiasi comportamento, atto od omissione, posto in essere in ragione della segnalazione, che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Il D.Lgs. 24/2023 contiene, all'art. 17, comma 4, cui si rinvia, un elenco ampio, anche se non esaustivo, di fattispecie, che, qualora siano riconducibili alla definizione sopra riportata, costituiscono ritorsioni.

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC cui è affidato il compito di accertare se esse siano conseguenti alla segnalazione effettuata.

Sono legittimati a comunicare la presunta ritorsione il segnalante e gli altri soggetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 24/2023, ai quali sono estese le misure di protezione, ossia:

- i facilitatori;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono a lui legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante, o per i quali il segnalante lavora, o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, il legislatore ha previsto la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore affinché questi ultimi forniscano misure di sostegno al segnalante; egli può quindi rivolgersi agli enti del Terzo settore, inseriti nell'elenco istituito presso l'ANAC, per avere informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

8. Responsabilità del segnalante

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni, acquisite in modo lecito, anche tramite accesso ai documenti che le contengono, strettamente collegate alle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello dell'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 24/2023, come il segreto professionale forense e medico;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali;
- che offendono la reputazione della persona coinvolta.

L'esclusione della responsabilità penale, civile e amministrativa opera se la segnalazione rispetta le condizioni stabilite dal D.Lgs. 24/2023 per beneficiare delle tutele,

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

e se, al momento della rivelazione delle informazioni, vi erano fondati motivi per ritenere che la diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione.

L'esclusione di responsabilità è estesa anche ai comportamenti, atti ed omissioni, se collegati alla segnalazione e se sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Fatte salve le specifiche limitazioni di responsabilità di cui sopra, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

Nei casi di accertamento delle dette responsabilità, al soggetto segnalante è inoltre applicata una sanzione disciplinare.

9. Altre disposizioni/disposizioni finali

La presente procedura potrà essere modificata o integrata anche a seguito di successivi provvedimenti che intervenissero da parte degli organismi competenti.

Allegato – Schema di verbale per le segnalazioni di violazioni del diritto nazionale e dell'Unione Europea di cui si è venuti a conoscenza all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

**SCHEMA DI VERBALE PER LE SEGNALAZIONI DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO NAZIONALE E
DELL'UNIONE EUROPEA DI CUI SI È VENUTI A CONOSCENZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA**

Il giorno _____ alle ore _____ presso _____
si è presentata/o la sig.ra/il sig. _____
per effettuare una segnalazione al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della Trasparenza (RPCT), dott.ssa/dott. _____
in presenza di _____.
La dichiarazione viene raccolta nel presente verbale predisposto in forma di
questionario.

Che rapporto ha con l'ente oggetto della segnalazione? *

- ☐ dipendente
- ☐ collaboratore
- ☐ fornitore, subfornitore o dipendente/collaboratore degli stessi
- ☐ libero professionista, consulente, lavoratore autonomo
- ☐ specializzando, tirocinante o borsista, retribuito o non retribuito, o volontario
- ☐ persona con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza
- ☐ ex dipendente, ex collaboratore o persona che non ricopre più una delle posizioni indicate in precedenza
- ☐ soggetto in fase di prova, di selezione o il cui rapporto giuridico non sia ancora iniziato

Ha già segnalato internamente all'ente un altro episodio? *

- ☐ sì
- ☐ no

Se sì a chi ha segnalato? Quale è stato l'esito della segnalazione? *

Ha una copia della segnalazione interna precedente da allegare al presente verbale?

Ha già segnalato o denunciato a Procura, Forze dell'Ordine o ANAC? *

Ci si riferisce a Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica, Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione

- ☐ sì
- ☐ no

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Se sì a chi ha segnalato o denunciato? Qual è stato l'esito? *

Ha una copia della segnalazione o della denuncia a forze dell'ordine o ANAC da allegare al presente verbale?

Ha subito discriminazioni o ritorsioni in seguito a segnalazioni interne o esterne già effettuate? *

Le discriminazioni qui indicate devono essere avvenute a causa della segnalazione e in seguito alla stessa

- ☐ sì
☐ no

Se sì descriva le discriminazioni che ha subito a causa della segnalazione *

Che tipo di illecito vuole segnalare? *

Può anche indicare più di un illecito ma è suggerita la maggiore precisione possibile per agevolare l'inquadramento dei fatti.

- ☐ illecito amministrativo
☐ illecito contabile
☐ illecito civile
☐ illecito penale
☐ violazione di norme comunitarie

Descrizione dei fatti *

Quando è avvenuto l'illecito? L'illecito è ancora in corso?

L'indicazione di date precise è molto utile a ricostruire possibili condotte illecite

Chi, internamente all'ente, ha tratto beneficio dall'illecito? *

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R. Veneto n. 18/2009)

Chi ha tratto beneficio dall'illecito esternamente all'ente (aziende e/o persone)? *

Conosce la dimensione economica dell'illecito?

Che tipo di accesso o conoscenza ha rispetto alle informazioni che segnala? *

Si ricorda che non sono meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci

- ☐ sono vittima dell'accaduto
- ☐ sono coinvolto nell'accaduto
- ☐ testimonianza diretta dei fatti
- ☐ mi è stato riferito direttamente

Con chi ne ha già parlato oltre a noi?

- ☐ colleghi
- ☐ sindacato
- ☐ il superiore gerarchico
- ☐ altri soggetti interni (OIV, Risorse umane, etc.)

Che consigli le hanno dato?

Informazioni per verificare la segnalazione

Può fornire informazioni utili per verificare il contenuto della segnalazione? *

Per informazioni utili si intende l'indicazione precisa di riferimenti o situazioni verificabili dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Ha documenti da allegare a supporto della segnalazione?

E' invitato ad allegare documentazione o evidenza che possa essere utile a sostenere le sue dichiarazioni

**AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA**

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Crede o teme che lei, o altri soggetti a lei vicini, potrebbero subire conseguenze in seguito alla sua segnalazione? *

La legge prevede tutela contro sanzioni, demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti o altre misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in seguito a una segnalazione effettuata secondo la procedura del whistleblowing.

Come è venuto a conoscenza del sistema per la segnalazione di illeciti?

- ☐ corso di formazione interno all'ente
- ☐ sito internet dell'ente
- ☐ altra comunicazione sul posto di lavoro
- ☐ amici o colleghi
- ☐ sito del progetto WhistleblowingPA
- ☐ motori di ricerca (google, yahoo, etc.)
- ☐ media (giornali, TV, radio)
- ☐ eventi pubblici esterni (convegni, conferenze, etc.)
- ☐ altro

Indichi con quale metodo vuole essere contattato per eventuali integrazioni e per l'esito dell'istruttoria della segnalazione (indicare i recapiti personali e non istituzionali) *

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Diritti del segnalante e tutela della riservatezza *

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, previa comunicazione scritta delle ragioni che impongono tale rivelazione.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss. del d.lgs. n. 33/2013; inoltre, sono previste limitazioni ai diritti degli interessati riconosciuti dalla normativa sulla protezione dei dati personali qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte.

L'unica occasione nella quale l'RPCT è tenuto a rivelare eventualmente l'identità del segnalante si ha qualora vi sia una specifica richiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria.

☐ *Barrare la casella per presa visione*

Informativa sul trattamento dei dati personali *

Per conoscere le modalità di gestione delle segnalazioni, della trasmissione delle informazioni, del trattamento e della conservazione dei dati personali ti invitiamo a visionare l'apposita procedura sul sito dell'amministrazione, nonché la specifica informativa privacy.

☐ *Accetta per presa visione*

Sottoscrizione del segnalante (art. 14 comma 2 del D.Lgs. 24/2023)

Firma del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
